

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2023/1593 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2023

**recante modifica del regolamento (UE) n. 377/2012 relativamente alle misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2023/1598 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 28 luglio 2023, che modifica la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC <sup>(2)</sup> e il regolamento (UE) n. 377/2012 <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2012/285/PESC e all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 377/2012, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e ha concluso che una disposizione in materia di deroga umanitaria applicabile a determinati soggetti, che figurano nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), dovrebbe essere inserita in relazione alle misure unionali complementari relative al congelamento di fondi e di risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 377/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 377/2012 è aggiunto il paragrafo seguente:

- «4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  - b) da organizzazioni internazionali;

<sup>(1)</sup> Cfr. la pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, in considerazione della situazione in Guinea-Bissau (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1).

